

		SENT. N. 79/2024/C	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		nella persona del dott. Andrea Giordano, in funzione di giudice monocratico	
		delle pensioni, ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46223 del registro di	
		segreteria,	
		proposto da:	
		(omissis), nata a (omissis) il (omissis), ivi residente alla via (omissis), n.	
		(omissis), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Consolini	
		contro:	
		l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.	
		Mariateresa Nasso e dall'avv. Oreste Manzi;	
		Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;	
		Nella camera di consiglio del 26 settembre 2024, con l'assistenza del	
		Segretario, dott.ssa Alessandra Foschetti.	
		FATTO	
		Con ricorso, la sig.ra (omissis), già dipendente del Comune di (omissis),	
		iscritta alla Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, ha dedotto di aver	
		presentato, in data 8 aprile 2021, tramite il Patronato INCA CGIL di (omissis),	
		domanda telematica di pensione di anzianità, con la dicitura <i>“con calcolo</i>	
		<i>contributivo sperimentale lavoratrici DL 4/2019”</i> c.d. <i>“Opzione donna”</i> .	
			1

SENT. N. 79/2024/C

Ha pure precisato di aver presentato, in data 13 aprile 2021, domanda di collocamento a riposo, per conseguire l'invocato diritto alla pensione anticipata, detta "*Quota 100*", a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Come ha evidenziato in seno all'atto introduttivo, la ricorrente ha, quindi, presentato, in data 28 ottobre 2022, sempre tramite il Patronato INCA CGIL di (omissis) (frattanto avvedutosi, secondo l'attorea prospettazione, di aver commesso un "*mero errore di scelta "prodotto"*"), domanda telematica di pensione, espressamente denominata "*Quota 100*", indicando la decorrenza del 16 ottobre 2021.

La (omissis) ha precisato che, con comunicazione del 10 novembre 2022, la domanda è stata respinta in forza del rilievo per cui, alla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta liquidazione della pensione, non sarebbe ammissibile la ritrattazione, da parte dell'interessato, della domanda.

Ha, infine, dedotto di aver presentato, in data 14 settembre 2023, ricorso amministrativo avverso la liquidazione della pensione come "*Opzione donna*" e la mancata liquidazione della pensione anticipata come "*Quota 100*", ritenuta dalla parte economicamente più vantaggiosa.

In diritto, la (omissis) ha rimarcato che l'unica differenza tra l'accesso alla pensione anticipata in regime sperimentale, c.d. "*Opzione donna*", e quello alla pensione anticipata in regime sperimentale, c.d. "*Quota 100*", si appunterebbe nei diversi requisiti ridotti di anzianità contributiva e anagrafici.

Si sarebbe, in ambo i casi, al cospetto della medesima disciplina speciale, tale da consentire di maturare anticipatamente l'anzianità richiesta per l'accesso allo stesso tipo di pensionamento.

Ad avviso della ricorrente, l'Inps avrebbe dovuto, secondo buona fede e

SENT. N. 79/2024/C

correttezza, riconoscere l'errore di scelta del *"prodotto"* (o *"sottoprodotto"*), richiedendo all'interessata conferma della scelta operata a favore di un trattamento, quello denominato *"Opzione donna"*, asseritamente meno favorevole.

La parte ha richiamato giurisprudenza di legittimità a suffragio dell'invocata pretesa.

Ha concluso chiedendo:

- in via principale, l'accertamento e la declaratoria del proprio asserito diritto alla pensione di anzianità anticipata (c.d. *"Quota 100"*), con decorrenza del 16 ottobre 2021, in virtù della domanda del giorno 8 aprile 2021, integrata dalla documentazione trasmessa con successiva domanda del 28 ottobre 2022; con conseguente condanna dell'Inps alla riliquidazione della pensione anticipata in godimento, con decorrenza dal 16 ottobre 2021, nonché al pagamento delle differenze rateali emergenti dal ricalcolo, con maggiorazione di interessi legali;

- in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria del proprio asserito diritto alla pensione di anzianità anticipata (c.d. *"Quota 100"*), con decorrenza dal giorno 1 novembre 2022 in virtù della domanda del 28 ottobre 2022; con conseguente condanna dell'Inps alla liquidazione della pensione anticipata (c.d. *"Quota 100"*), con decorrenza dal giorno 1 novembre 2022, nonché al pagamento delle differenze rateali emergenti dal ricalcolo, con maggiorazione di interessi legali;

- con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite.

Si è costituito l'Inps, con rituale memoria.

Ha, anzitutto, precisato che i principi di buona fede e correttezza mai

SENT. N. 79/2024/C

potrebbero onerare l'Istituto ad accorgersi di presunti errori di scelta chiedendo conferma delle opzioni compiute.

Come ha pure evidenziato l'Istituto, il regime *"Quota 100"* comporterebbe delle limitazioni invero sconosciute al diverso regime previdenziale *"Opzione donna"*.

La (omissis) avrebbe, soltanto dopo più di un anno, mutato la propria opinione; cosa, di per sé, inidonea a incidere su un quadro previdenziale cristallizzato, in relazione al quale non consterebbero gli estremi per la revoca o la modifica del titolo di pensione.

Ha concluso chiedendo:

- in via principale, il rigetto del proposto ricorso, in ragione della sua ritenuta infondatezza;

- solo in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, il riconoscimento del diritto al trattamento c.d. *"Quota 100"* con decorrenza 1 ottobre 2022, avendo l'Ente preso consapevolezza del mutamento di volontà della ricorrente soltanto il giorno 28 ottobre 2022.

All'udienza del 26 settembre 2024 sono comparsi:

- per la ricorrente, l'avv. Andrea Consolini;

- per l'Inps, l'avv. Mariateresa Nasso.

Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo che la causa venisse decisa.

DIRITTO

Il ricorso è destituito di fondamento.

Parte attrice ha dedotto di aver presentato domanda di collocamento a riposo, per conseguire la c.d. pensione anticipata, detta *"Quota 100"*, avanzando

quindi, il 28 ottobre 2022, tramite il Patronato INCA CGIL di (omissis),
domanda telematica di pensione “*Quota 100*”.

Risulta, tuttavia, *per tabulas* che la stessa parte aveva, in precedenza
(segnatamente l’8 aprile 2021), presentato, sempre a mezzo Patronato,
domanda telematica di pensione di anzianità, espressamente optando per il
regime cosiddetto “*Opzione donna*”, altro e distinto dal trattamento “*Quota
100*”.

Ora, i regimi pensionistici in questione non sono sovrapponibili.

Pur trattandosi, in ambo i casi, di trattamenti pensionistici anticipati, gli stessi
vantano connotati non del tutto assimilabili; cosa che rende la domanda
risalente al 28 ottobre 2022 oggettivamente nuova rispetto alla precedente
domanda dell’8 aprile 2021.

L’ordinamento previdenziale pubblico osta alla configurazione di uno *jus
poenitendi* come quello esercitato dalla parte.

Noto è, infatti, che il d.P.R. n. 1092/1973, dopo la puntuale scansione del
procedimento teso alla liquidazione della pensione, disciplina, con altrettanto
rigore, il *contrarius actus* della revoca o modifica, espressamente tipizzando i
casi in cui è dato mutare il contenuto del provvedimento emesso in
precedenza.

Stando all’art. 203 del d.P.R. n. 1092/1973, il provvedimento definitivo sul
trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall’ufficio che lo
ha emesso alla sola stregua delle norme contenute negli articoli
immediatamente successivi.

Quindi, l’art. 204 enumera precise ipotesi, riconducibili al *genus* dei vizi
revocatori (che, in sede processuale, giustificano l’interposizione di rimedi

SENT. N. 79/2024/C

straordinari, quali la revocazione ex art. 395 c.p.c. nel processo civile e la revisione ex art. 630 c.p.p. in quello penale), in cui è eccezionalmente consentito incidere sul trattamento pensionistico accordato.

Non è revocabile in dubbio il nesso regola-eccezione che lega il regime di liquidazione del trattamento pensionistico ai peculiari casi in cui è dato mutare il provvedimento emesso dall'Ente previdenziale; casi 'revocatori' legati a errori, di fatto o diritto, dell'Ufficio, alla sopravvenienza di documenti o alla declaratoria della falsità di questi ultimi.

Essendo le eccezioni soggette a stretta interpretazione, per come previsto dall'art. 14 delle Preleggi (*"Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"*), e non aparendo la fattispecie in esame – legata a un soggettivo errore della pensionata – sussumibile in alcuna delle tipiche categorie enumerate dall'art. 204 d.P.R. cit., il mutamento di opzione della parte non può avere seguito.

Poiché, del resto, la trasformazione che chiede la (omissis) non integra il mero cambiamento del titolo giuridico, comportando piuttosto la riliquidazione della pensione, con la determinazione di un diverso importo, è necessaria una norma che espressamente preveda il passaggio a un diverso regime pensionistico.

Così si è, del resto, espressa la giurisprudenza, secondo cui *"Il problema può essere correttamente impostato e risolto, ad avviso di questa Corte, solo nell'ambito della disciplina dei singoli istituti, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della tutela accordata con ciascuno di essi dall'ordinamento, anche alla luce dei principi costituzionali in materia"* (Cass. civ., sez. un., 4

SENT. N. 79/2024/C

maggio 2004, n. 8433); nella disciplina che regola i regimi pensionistici anticipati per cui è controversia non si rinviene alcuna norma che consenta la chiesta trasformazione della pensione (che, nella fattispecie, darebbe luogo alla determinazione di un importo diverso da quello previsto nel provvedimento originario).

Neppure il principio, invocato dalla ricorrente, per cui il mutamento dovrebbe essere consentito *“allorquando l’interessato voglia optare per un titolo di pensionamento più vantaggioso, ricorrendone ovviamente i requisiti contributivi”* (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2010, n. 11736), potrebbe trovare applicazione al caso di specie.

Se, stando alla giurisprudenza richiamata dalla parte privata, la trasformazione della pensione sarebbe consentita al cospetto di un miglioramento oggettivo che, dal nuovo regime, avrebbe a discendere, sarebbe complesso stimare oggettivamente migliore il trattamento che dalla c.d. *“Quota 100”* conseguirebbe.

Vero è, infatti, che, nel caso del regime *“Quota 100”*, il reddito derivante dalla pensione non è punto cumulabile con alcun reddito da lavoro, con la sola eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui (in termini, l’art. 14 d.l. n. 4/2019, al suo terzo comma: *“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”*); divieto di cumulo, quest’ultimo, che non vale nel caso della c.d. *“Opzione Donna”*.

SENT. N. 79/2024/C

Né può censurarsi, per presunta violazione dei canoni di collaborazione e buona fede, la condotta dell'Inps.

Se è vero che i principi pacificamente informano i rapporti tra Ente previdenziale e privati (si veda l'art. 1, comma 2- *bis*, l. n. 241/1990, per come modificato dal d.l. n. 76/2020: *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*), la liquidazione compiuta dall'Ente è dipesa da un errore della parte; né può ritenersi che l'Istituto possa sostituirsi a quest'ultima nell'optare per l'uno o l'altro regime, ciascuno evidentemente legato alle peculiari esigenze del singolo pensionato.

La correttezza va, invero, in ogni caso, parametrata alle complessive circostanze del caso, da stimarsi nel contesto di un assetto pensionistico che, come quello odierno, inevitabilmente si atteggia a sistema di massa, di cui fruisce un elevatissimo numero di utenti, ciascuno caratterizzato da uno specifico vissuto lavorativo e da un, altrettanto peculiare, ordinamento delle preferenze.

Il ricorso non può, dunque, trovare, in ogni sua parte, accoglimento.

I profili di novità della questione e, comunque, i peculiari connotati della controversia inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali; ciò in applicazione dell'orientamento sposato dalla sentenza C. Cost., sent. 7 marzo 2018, n. 77 (e applicabile anche in questa sede), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti *“anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione di dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.

Il Giudice

Andrea Giordano

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 08 ottobre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, lì 08 ottobre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)